



**REGOLAMENTO SULL'ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI  
DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DI CATANIA**

**Art. 1 - Premessa**

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività e le funzioni del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, nel rispetto della legge 31 dicembre 2012 n. 247, recante "nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense" e delle altre norme rilevanti in materia.

**TITOLO I**

**ORGANI DEL CONSIGLIO**

**Art. 2 – Ufficio di Presidenza**

1. Nel rispetto della legge n. 247/2012, sono Organi del Consiglio e compongono l'Ufficio di Presidenza: il Presidente, un Vicepresidente, ovvero due qualora il Consiglio si determini in tal senso, un Consigliere Segretario e un Consigliere Tesoriere.

Essi sono eletti dal Consiglio, nella prima riunione.

**Art. 3 – Elezione dell'Ufficio di Presidenza**

1. La prima riunione dei componenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, successiva all'elezione, è convocata, nel rispetto dell'art. 28, comma 7, legge n. 247/2012, dal Presidente del Consiglio uscente, e deve tenersi entro dieci giorni liberi dalla proclamazione degli eletti, con avviso, da comunicarsi a tutti i Consiglieri, a mezzo PEC o altro mezzo che assicuri la prova della ricezione, con preavviso di almeno 48 ore.

2. L'ordine del giorno della riunione deve prevedere unicamente l'elezione del Presidente, del o dei Vicepresidenti, del Segretario e del Tesoriere.

3. La riunione si svolge sotto la direzione del Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione all'albo.

Il ruolo di Segretario è svolto dal Consigliere eletto più giovane per iscrizione all'albo e, in caso di pari anzianità d'iscrizione, dal più giovane di età.

L'elezione degli Organi avviene con votazione a scrutinio segreto salva la possibilità di elezione per acclamazione.

4. Una volta effettuata l'elezione del Presidente, la riunione prosegue sotto la sua direzione e si procede con distinte votazioni alle successive elezioni previste dall'ordine del giorno, con le

medesime modalità previste per l'elezione del Presidente, con la seguente sequenza: primo Vicepresidente, ove previsto secondo Vicepresidente, Segretario, Tesoriere.

#### **Art. 4 – Il Presidente**

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e svolge le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente Regolamento.

2. In particolare, il Presidente:

- a) indice le riunioni del Consiglio dell'Ordine, mediante convocazione da trasmettere via PEC ai Consiglieri, contenente il relativo ordine del giorno;
- b) presiede e dirige dette riunioni, riservandosi la facoltà di nominare uno o più Consiglieri relatori per specifici argomenti o punti all'ordine del giorno;
- c) assume la direzione delle attività del Consiglio;
- d) coordina l'attività delle Commissioni mantenendo la rappresentanza dell'Ente in ogni rapporto esterno;
- e) ai sensi del Decreto Min. Giustizia n. 156/2016, convoca e presiede l'assemblea degli iscritti almeno una volta l'anno, o quando viene richiesto dalla maggioranza dei componenti il Consiglio, ovvero da almeno un decimo degli iscritti all'albo;
- f) illustra all'assemblea l'attività svolta dal Consiglio;
- g) procede alla nomina degli arbitri quando gli è devoluta dalla legge o dalla clausola arbitrale.

3. Il Presidente può altresì delegare ad uno o più Consiglieri le attività strumentali o prodromiche all'assolvimento delle funzioni previste all'art. 29 della legge n. 247/2012.

4. In ogni caso, il Presidente può conferire incarico per l'espletamento di specifiche attività e progetti ad uno o più Consiglieri, o ad altri avvocati iscritti all'albo, sulla base delle loro specifiche competenze in materia.

5. Al fine di garantire la rappresentanza istituzionale nei numerosi e concomitanti impegni che richiedono la sua partecipazione, e comunque in caso di sua assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal primo Vicepresidente eletto.

6. In caso di dimissioni del Presidente, svolge le funzioni vicarie il primo Vicepresidente eletto fino all'elezione del solo Presidente da effettuarsi entro sessanta giorni con le modalità di cui all'art. 3.

7. Il Presidente può in ogni caso designare uno o più Consiglieri per presenziare, in sua vece, a singole manifestazioni.

#### **Art. 5 – I Vicepresidenti**

1. I Vicepresidenti, su specifica designazione del Presidente, esercitano in sua vece le funzioni attribuite a quest'ultimo dalla legge e dal presente Regolamento.

2. In caso di impedimento del Presidente, assume le funzioni vicarie il Vicepresidente eletto per primo.

3. Ciascuno dei due Vicepresidenti, inoltre:

- a) collabora con il Presidente in tutte le funzioni al medesimo demandate;
- b) svolge le funzioni a lui attribuite, rapportandosi e coordinandosi con il Presidente;
- c) monitora e verifica eventuali modifiche e riforme della normativa rilevante in materia di organizzazione del Consiglio dell'Ordine, proponendo al medesimo l'eventuale aggiornamento dei regolamenti e dei protocolli vigenti, nonché l'adozione di nuovi atti e regolamenti.

#### **Art. 6 – Il Consigliere Segretario**

1. Il Consigliere Segretario si occupa del funzionamento del Consiglio, ed è responsabile del regolare svolgimento dell'attività degli Uffici. Egli, in particolare:

- a) istruisce e prepara le riunioni del Consiglio, coadiuvando il Presidente nella formulazione dell'ordine del giorno;
- b) cura la verbalizzazione delle riunioni consiliari, nonché la pubblicazione delle delibere e dei relativi verbali sul sito web istituzionale dell'Ordine ([www.ordineavvocaticatania.it](http://www.ordineavvocaticatania.it));
- c) cura l'attuazione e l'esecuzione delle delibere consiliari;
- d) istruisce le pratiche di iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo;
- e) cura la revisione dell'Albo;
- f) collabora con il Presidente ai fini del coordinamento di quest'ultimo delle attività delle Commissioni;
- g) coordina l'attività del personale amministrativo dell'Ordine, nel rispetto della ripartizione delle funzioni con il dirigente amministrativo.>>

#### **Art. 7 – Il Consigliere Tesoriere**

Il Consigliere Tesoriere sovrintende alla ordinata tenuta della contabilità dell'Ordine, avvalendosi della collaborazione di un dipendente del Consiglio e/o del dirigente. In particolare:

- a) redige le bozze di bilancio preventivo e consuntivo, che sottopone all'approvazione del Consiglio e successivamente, previo parere dei revisori dei conti, all'Assemblea;
- b) svolge tutte le funzioni previste nel regolamento di contabilità dell'ente;
- c) esprime pareri sulle delibere che comportano voci di spesa;
- d) autorizza i pagamenti;
- e) vigila e relaziona sul regolare pagamento dei contributi da parte degli iscritti, adottando tutti gli atti propedeutici e conseguenti.

#### **Art. 8 – I Consiglieri**

1. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare in modo costante ed attivo alla vita del Consiglio. I verbali delle riunioni consiliari devono riportare le presenze dei Consiglieri a ciascuna riunione, con indicazione degli orari di entrata ed uscita, e tali dati devono rimanere visibili in sede di

pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ordine.

I Consiglieri possono proporre argomenti da trattare all'ordine del giorno delle sedute consiliari.

Inoltre, possono chiedere agli Uffici eventuali notizie utili all'espletamento del loro mandato.

Le richieste non devono essere generiche e devono comportare il minor aggravio possibile per gli uffici, che le evaderanno con tempestività.

L'accesso agli atti dovrà essere sempre richiesto formalmente secondo le regole sancite dalla Legge 241/1990.

Le notizie apprese mediante accesso sono soggette al segreto amministrativo, la cui violazione comporta le responsabilità civili, amministrative e penali previste dalla legge.

2. Nei rapporti interni al Consiglio è riconosciuta ai Consiglieri la paternità di idee, iniziative e l'attività svolta in favore dell'Ordine, mentre nei rapporti con gli iscritti e, comunque nei rapporti esterni al Consiglio, deve essere preferita la riconducibilità all'Ordine nel suo insieme, ai fini della sua valorizzazione come istituzione pubblica.

3. Ciascun Consigliere ha il dovere di mantenere riserbo su fatti, circostanze e documenti conosciuti in funzione del proprio incarico, e deve astenersi dall'utilizzo di essi per fini diversi dall'adempimento dell'attività istituzionale.

4. Ciascun Consigliere è tenuto ad evitare, impedire o rimuovere ogni ragione di incompatibilità con la partecipazione al Consiglio, e comunque a comunicare tempestivamente al Consiglio ogni potenziale conflitto d'interessi.

5. Ogni tre mesi, i Consiglieri designati in qualità di coordinatori di una o più Commissioni a norma del successivo art. 12, riferiscono in Consiglio circa l'attività svolta.

## **TITOLO II**

### **FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO**

#### **Art. 9 - Convocazione delle riunioni consiliari**

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente, di regola il primo ed il terzo martedì di ciascun mese. In caso di martedì festivo, la riunione è tenuta in altro giorno della settimana, preventivamente comunicato dal Presidente.

2. La convocazione è demandata al Presidente, e viene disposta mediante l'invio a mezzo PEC di apposita comunicazione diretta a ciascun Consigliere, da inviarsi almeno 72 ore prima dell'orario previsto per l'inizio della riunione. La convocazione è corredata dell'ordine del giorno, nonché dei documenti che il Presidente, di concerto con il Segretario, ritiene utili alla discussione.

3. Nei casi straordinari e urgenti, il Presidente può convocare validamente il Consiglio anche senza il rispetto del termine e delle formalità previste dal presente articolo.

4. In casi particolari, è prevista la possibilità di svolgere la seduta con modalità telematiche.

## **Art. 10 – Svolgimento delle riunioni consiliari**

1. Di norma, le riunioni consiliari non sono aperte al pubblico e la presenza è riservata ai soli Consiglieri, salvo le sedute solenni, le sedute relative all'impegno dei nuovi avvocati di cui all'art. 8, legge n. 247/12, le sedute per le quali il Presidente convochi espressamente specifiche persone.
2. Le riunioni sono dirette dal Presidente e validamente costituite con la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Laddove non si raggiunga il numero legale, il Presidente aggiorna la seduta in attesa di nuova convocazione.
3. Gli argomenti vengono trattati seguendo l'ordine del giorno. Eventuali ulteriori argomenti vengono discussi soltanto se indifferibili e connotati da particolare ed oggettiva urgenza, che impone la trattazione *ad horas*.
4. La discussione sui singoli argomenti deve avvenire in modo ordinato e costruttivo, sotto la direzione, la moderazione e la vigilanza del Presidente.
5. Ogni Consigliere può chiedere di intervenire sul punto in discussione una sola volta. Al termine degli interventi si può chiedere di intervenire per una replica. Per un corretto andamento dei lavori, il Presidente concede la parola nell'ordine di richiesta della stessa, assicura che ciascun intervento non superi, di regola, la durata massima di cinque minuti, interviene per evitare dialoghi fra i Consiglieri e divagazioni assicurando che ogni intervento riguardi unicamente la proposta oggetto di discussione. In relazione a questioni che richiedono modalità diverse dalle precedenti, possono essere approvate specifiche mozioni d'ordine.
6. Ciascun Consigliere è tenuto ad adottare un comportamento rispettoso dell'Istituzione, degli altri Consiglieri e della propria funzione. In caso contrario, il Presidente può disporre l'allontanamento di ciascun Consigliere. Il Presidente può altresì disporre la trasmissione degli atti al Consiglio Distrettuale di Disciplina, qualora la condotta del Consigliere integri illecito deontologico.
7. Al fine di garantire la libera determinazione dei Consiglieri, è fatto assoluto divieto di registrare il contenuto delle discussioni e degli interventi effettuati durante le sedute. La divulgazione del contenuto della discussione non è consentita quando è suscettibile di ledere la riservatezza insita nelle deliberazioni consiliari, soprattutto ove riguardanti singole persone. La violazione della presente norma verrà sottoposta alla valutazione del Consiglio di disciplina.
8. Se il numero e la consistenza delle questioni da trattare nell'adunanza sono tali da non consentire una deliberazione ponderata, gli argomenti non trattati saranno inseriti nell'ordine del giorno della prima seduta successiva.
9. Nel corso delle riunioni, il Consigliere Segretario verbalizza sinteticamente le attività svolte e gli interventi effettuati con le modalità tecniche che ritiene preferibili.
10. Terminata la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente, o chi in sua vece, dichiara chiusa la riunione.

11. Il verbale è letto ed approvato dal Consiglio al termine della trattazione dei punti all'ordine del giorno, e viene pubblicato, ove necessario per estratto, sul sito web istituzionale dell'Ordine.

#### **Art. 11 – Deliberazioni**

1. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

2. Di regola, le votazioni sono effettuate con voto palese, per alzata di mano o per appello nominale con indicazione del voto espresso dai singoli Consiglieri. La votazione è in ogni caso effettuata con voto segreto, quando deve deliberarsi su nomine e elezioni, salva la possibilità di voto per acclamazione.

3. Le deliberazioni del Consiglio, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario, sono pubblicate sul sito web istituzionale dell'Ordine.

#### **Art. 12 - Commissioni**

1. Le Commissioni, la cui attività è svolta a titolo gratuito, sono diretta espressione del Consiglio, che ad esse attribuisce di volta in volta compiti istruttori, di studio, consultivi, propositivi, esecutivi. E' in ogni caso escluso qualsivoglia potere deliberativo in luogo del Consiglio.

2. Il Presidente propone al Consiglio la nomina dei componenti di ciascuna Commissione, nel numero minimo di quattro, e di un presidente coordinatore.

3. Il coordinatore presiede e coordina ciascuna Commissione e riferisce trimestralmente al Consiglio sull'attività svolta.

4. Possono far parte di ciascuna Commissione anche avvocati iscritti all'albo che non siano Consiglieri, da individuarsi sulla base della loro esperienza e competenza.

5. Ogni Commissione determina il calendario dei propri lavori in relazione all'attività di propria competenza.

6. Ogni Commissione propone all'approvazione del Consiglio eventuali regolamenti relativi alle materie di sua competenza, e predisponde vademecum informativi in favore degli iscritti all'albo, da pubblicare sul sito web istituzionale dell'Ordine.

7. Il Consiglio, su proposta del Presidente, può comunque costituire Gruppi di lavoro per lo studio e l'elaborazione di specifiche tematiche di interesse per gli iscritti, nonché per lo svolgimento della propria attività.

#### **Art. 13 – Sportello per il cittadino**

In adempimento all'art. 30 della legge n. 247/12, ed al Regolamento del CNF n. 2 del 19 aprile 2013, il Consiglio dell'Ordine rende il servizio al pubblico per consentire la conoscenza delle prestazioni professionali degli Avvocati, dell'accesso alla giustizia, nonché per fornire orientamento legale ed alfabetizzazione alla legalità.

#### **Art. 14 – Collegio dei Revisori**

1. Ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 247/2012, la verifica della regolarità della gestione patrimoniale è devoluta al Collegio dei Revisori.
2. Unitamente all'attività di controllo, indicata nel comma precedente, il collegio dei revisori può essere consultato su specifiche questioni, a seguito di richiesta del Presidente o del Consiglio.
3. L'ordine del giorno delle sedute di consiglio viene inviato per conoscenza a tutti i componenti del Collegio, che possono altresì essere invitati a partecipare alle riunioni riguardanti le deliberazioni relative al bilancio, a spese di particolare rilevanza ed a questioni incidenti sull'organizzazione e la gestione complessiva dell'Ente.

#### **Art. 15 – Gestione dell'albo. Iscrizioni e cancellazioni**

1. Ciascuna procedura di iscrizione e cancellazione, nel rispetto delle norme rilevanti in materia, è assegnata al Consigliere Segretario o, in sua vece, ad altro Consigliere nominato dal Presidente.

#### **Art. 16 – Trattamento dei dati personali**

1. Il Consiglio si adegua alle disposizioni normative vigenti per la protezione dei dati personali degli avvocati iscritti all'albo, secondo la disciplina prevista dal D.lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679 (cd. GDPR).

#### **Art. 17 – Trasparenza e diritto di accesso**

1. Il Consiglio cura che siano messe a disposizione dei propri iscritti tutte le informazioni sulla attività svolta e sulle deliberazioni assunte, nel rispetto dei principi posti a tutela della riservatezza dei dati e degli obblighi di trasparenza degli atti amministrativi.
2. Il Consiglio può disciplinare, mediante separato regolamento, il diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle deliberazioni assunte dal Consiglio, con la specifica indicazione dei documenti sottratti a tale diritto. In mancanza di apposito regolamento, il diritto di accesso è regolato dalle disposizioni di cui agli artt. 21 e ss. della legge n. 241/1990.

#### **Art. 18 – Servizi. Rinvio**

1. I servizi del Consiglio dell'Ordine si svolgono sotto la direzione del Consigliere Segretario e del Dirigente Amministrativo, a seconda che attengano rispettivamente a competenze dell'organo politico o al funzionamento amministrativo e burocratico dell'Ordine.
2. Si rinvia alla legge ed a un regolamento specifico la disciplina e la ripartizione delle competenze, nonché l'attuazione e l'esecuzione dello svolgimento dei servizi stessi.

#### **Art. 19 – Pareri di congruità degli onorari. Rinvio**

1. Per le procedure di rilascio dei pareri di congruità degli onorari, nonché sui ricorsi in prevenzione, si fa rinvio al Regolamento approvato dal Consiglio nella seduta del 22 ottobre 2019, in vigore dall'1 gennaio 2020.

**Art. 20 – Principi amministrativi e contabili. Rinvio**

Il bilancio e la contabilità, nonché i servizi di tesoreria ad essi connessi, sono disciplinati da apposito Regolamento.

**Art. 21 - Modifiche al presente Regolamento**

1. Le modifiche al presente Regolamento devono essere approvate in Consiglio con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri.

**Art. 22 – Norma di rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente regolamento si fa rinvio alle norme rilevanti in materia.

\* \* \*

*Il presente regolamento è stato approvato nella riunione Consiliare del 21 febbraio 2023 ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul sito web dell'Ordine*

\* \* \*

Il Consigliere Segretario  
Avv. Santi Pierpaolo Giacona

Il Presidente  
Avv. Antonino Guido Distefano